



Deliberazione n. 89/2023/PAR
Roma Capitale

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Antonio MEZZERA	presidente
Laura d'AMBROSIO	consigliera
Francesco SUCAMELI	consigliere
Vanessa PINTO	consigliera
Annalaura LEONI	prima referendaria
Giuseppe LUCARINI	primo referendario
Matteo SANTUCCI	referendario
Giulia RUPERTO	referendaria relatrice

nella camera di consiglio del 2 maggio 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

vista la nota n. 8006 del 6 aprile 2023, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio (Cal) ha trasmesso una richiesta di parere del sindaco di Roma;

vista l'ordinanza n. 22 del 19 aprile 2023, con cui il presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

udita la relatrice Giulia Ruperto;

RITENUTO IN FATTO

Con nota pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, il Comune di Roma Capitale ha formulato una richiesta di parere in ordine alla portata applicativa del comma 48 dell'art. 31 della l. n. 448 del 23 dicembre 1998, come novellato dalla l. di conv. n. 51 del 20 maggio 2022, in materia di determinazione del corrispettivo

dovuto all'ente locale in caso di trasformazione in proprietà del diritto di superficie concesso per la realizzazione di interventi edificatori su aree ricadenti all'interno dei Piani di zona di cui alla l. n. 167/1962.

In particolare, il Sindaco chiede se il rinvio *“all'art. 37, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001, al ricorrere di interventi di riforma economico-sociale e, pertanto, in ragione del particolare contesto della città di Roma, dove l'intervento in questione riguarda simultaneamente una molteplicità di soggetti distribuiti su un'ampia parte di territorio, consente di applicare al criterio valore venale dell'area interessata la riduzione del 25 per cento”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza non presenta profili di irricevibilità o di inammissibilità soggettiva, in quanto avanzata per il tramite del Consiglio delle autonomie e sottoscritta dal sindaco del Comune, nella qualità di rappresentante legale dell'ente, ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

La richiesta è invece, inammissibile sotto il profilo oggettivo, difettando dei requisiti della generalità e dell'astrattezza.

Il quesito, infatti, non verte sulla corretta interpretazione e applicazione di norme di legge ma è volto a chiedere chiarimenti circa i comportamenti e i provvedimenti da adottare in presenza di quadro normativo delineato (n. 2/AUT/2023; n. 158/PAR/2021 Veneto).

Secondo il consolidato orientamento della Sezione delle autonomie (n. 17/2020/QMIG del 13 ottobre 2020 e n. 5/2022 del 7 marzo 2022) e delle Sezioni riunite in sede di controllo (n. 54/2010), le Sezioni regionali non possono pronunciarsi su quesiti che non abbiano carattere generale e astratto o che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali dell'ente. La funzione consultiva, infatti, non può risolversi in una surrettizia modalità di coamministrazione, né l'ente può mirare a ottenere l'avallo preventivo o successivo della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale.

Il concetto è svolto, in particolare, dalla deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, laddove si evidenzia il rischio che la Corte sia immessa nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata a esercitare il controllo, che deve essere esterno e neutrale.

Il quesito è anche inammissibile in quanto estraneo alla materia della contabilità pubblica come declinata dalla giurisprudenza contabile. Al riguardo, la più recente pronuncia delle Sezioni autonomie (n. 2/2023) ha chiarito come estranee al *"concetto di contabilità le richieste di parere, che, pur riguardando l'interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari, sono propedeutiche all'adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica"*.

Il Collegio osserva che la normativa di riferimento del quesito in esame riguarda la materia espropriativa, così come regolata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327).

Il quesito fa leva, infatti, sul richiamo normativo dell'art. 37, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001, secondo il quale l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al 60 per cento del valore venale del bene e può ridursi del 25 per cento nelle espropriazioni finalizzate a interventi di riforma economica-sociale, come quelle descritte dal Comune.

In tal senso, la richiesta non involge l'interpretazione di disposizioni in materia di contabilità pubblica, intesa come insieme di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato o degli enti pubblici, ma è rivolta a ottenere riscontro in merito alle fattispecie espropriative del Comune.

Ne consegue l'inquadramento del tema nella materia rimessa ad altra autorità giudiziaria, con la quale la funzione consultiva intestata alla Sezione deve astenersi dall'interferire.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere del Comune di Roma Capitale.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 maggio 2023.

LA RELATRICE

Giulia Ruperto

IL PRESIDENTE

Antonio Mezzera

Depositata in Segreteria il 3 maggio 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio Cristallo